

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 26 maggio 1998, n. 696.

(Conferma TAR Puglia - Bari: II Sezione, 25 ottobre 1997, n. 817).

L'annullamento dell'atto di scioglimento del consiglio comunale travolge automaticamente l'atto di convocazione dei comizi e l'atto di proclamazione degli eletti.

Omissis.

2.3. Ritiene la Sezione di non doversi discostare dall'orientamento assunto al riguardo dall'adunanza plenaria di questo Consiglio (sentenza n. 15 del 24 luglio 1997), secondo cui ricorre l'invalidità caducante nei casi di annullamento di atti che costituiscono il presupposto necessario unico di altri atti in relazione al procedimento concreto, e non alla configurazione normativa dello stesso. Nel procedimento concreto non vi è dubbio che lo scioglimento del consiglio comunale costituisca presupposto necessario della convocazione dei comizi. Da ciò consegue che l'annullamento dell'atto di scioglimento del consiglio comunale travolge automaticamente l'atto di convocazione dei comizi e l'atto di proclamazione degli eletti.

Va difatti rilevato che, nel procedimento concreto, la indizione dei comizi elettorali si pone come atto assolutamente consequenziale rispetto al decreto di scioglimento del consiglio comunale. L'aver ritenuto che si fosse verificata una ipotesi dissolutiva dell'organo ha comportato lo scioglimento del consiglio, dal predetto scioglimento discende, in via derivata ed automatica, l'atto di indizione dei comizi. Lo svolgimento delle elezioni è legato ontologicamente, in via diretta, al decreto di convocazione dei comizi e, in via indiretta, al decreto di scioglimento del consiglio comunale. Risultando manchevole il presupposto per tale scioglimento, l'illegittimità di tale atto travolge i successivi che, in via esclusiva, su esso si fondano.

Sotto il medesimo profilo anche il verbale di proclamazione degli eletti è atto sprovvisto di particolare autonomia. Esso si lega alle elezioni svolte in virtù di uno scioglimento, che, se illegittimo, mina alla base il presupposto stesso perché la volontà popolare sia chiamata ad esprimersi.

Né può dirsi che l'espressione della volontà popolare, seppure illegittimamente chiamata ad esprimersi, costituisca un fatto nuovo idoneo ad interrompere il nesso eziologico che lega lo scioglimento del consiglio alla proclamazione degli eletti.

Quando oggetto di contestazione è il provvedimento che sorregge lo svolgimento delle elezioni, il venir meno di tale provvedimento travolge automaticamente tutti gli atti della sequenza procedimentale elettorale. E così deve ritenersi che, venuto meno il decreto di scioglimento del consiglio comunale, tale annullamento abbia effetto caducante sia sull'atto di convocazione dei comizi sia sul verbale di proclamazione degli eletti.

Tale conclusione elimina anche, per il ricorrente, l'onere di dover "inseguire" con successivi ricorsi l'attività dell'amministrazione, limitandosi peraltro a reiterare esclusivamente la deduzione del vizio di illegittimità derivata.

Omissis.